



**PUBBLICA ASSISTENZA
HUMANITAS FIRENZE NORD S.M.S.**

REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI

Articolo 1

La Commissione elettorale provvede entro tre settimane dalla nomina ad accogliere la candidatura scritta di ogni Socio in regola con il pagamento delle quote sociali controfirmata da cinque Soci anch'essi in regola con il pagamento della quota.

Ogni Socio potrà controfirmare un massimo di tre candidature.

La Commissione elettorale provvederà, entro il medesimo termine, ad accogliere le candidature per il Collegio dei Sindaci Revisori e per il Collegio dei Probiviri; per tali candidature non è richiesta la controfirma di Soci

Qualora alla scadenza dei termini il numero di candidati sia insufficiente per il regolare svolgimento delle elezioni, la Commissione può rinviare i termini di presentazione di ulteriori tre settimane.

Articolo 2

La Commissione elettorale fissa la data e l'orario delle elezioni.

Nel seggio saranno distribuite le schede timbrate e controfirmate da un responsabile della Commissione.

Articolo 3

Le elezioni avvengono secondo le modalità stabilite dall'articolo 37 dello Statuto.

Risulteranno eletti quei candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze ed almeno un numero di voti pari al 10% dei voti validi espressi (votanti meno eventuali schede bianche e/o nulle). Per il calcolo del percentuale non si terrà conto dei decimali (es voti validi 96, 10% = 9).

Articolo 4

Terminate le operazioni di voto la Commissione elettorale provvede allo scrutinio dei

voti, alla nomina degli eletti, compila il verbale delle elezioni e convoca la prima seduta del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 5

Non potrà essere accettata la candidatura di chi è decaduto dalla carica di Consigliere per tre assenze ingiustificate come stabilito dall'art. 30 dello Statuto.

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 20/04/2011